



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

**Fondazione**  
**Nazionale dei**  
**Commercialisti**

# **OSSERVATORIO ENTI LOCALI**

Giugno 2015

**PATRIMONIO P.A.**

*a cura di Mara Oliverio*

Consiglieri Delegati CNDCEC

Marcello Marchetti  
Giovanni Gerardo Parente



**Sommario:** 1. Brevi riferimenti normativi – 2. Gli inventari degli enti locali – 3. Patrimonio immobiliare e partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche

## 1. Brevi riferimenti normativi

Il patrimonio, secondo una generale accezione, è costituito dal complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo ad un determinato soggetto o organismo. Il patrimonio pubblico non fa eccezione essendo costituito dal complesso di beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente (art. 230 T.U.E.L.).

Il patrimonio pubblico deve essere analizzato sotto l'aspetto soggettivo ed oggettivo. Dal punto di vista soggettivo il patrimonio riguarda i diversi enti pubblici proprietari e in alcuni casi privati a cui sono delegate funzioni pubbliche. Mentre sotto l'aspetto oggettivo il patrimonio è costituito da immobili di varia tipologia e qualità oltre che da titoli, azioni, concessioni ecc...

La commissione Rodotà, nominata nel 2007 per redigere un Disegno di Legge delega in materia di "beni pubblici", nel distinguere i beni in comuni, privati e pubblici suddivide questi ultimi in beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali e beni pubblici fruttiferi.

Dalla lettura del codice civile invece i beni pubblici si possono distinguere in:

**Beni demaniali** (artt. 822 e 824 Codice civile) che hanno nella loro natura la destinazione all'uso pubblico. Essendo *res extra commercium* si tratta di beni che mancano di un valore di mercato (demanio necessario e demanio legale).

**Beni patrimoniali** (art. 826 C.C.) soggetti alle norme dettate a tutela della proprietà pur restando soggetti al regime giuridico degli enti pubblici. Potendo essere *oggetto di scambio* hanno un valore di mercato (indisponibile e disponibile)

Il Patrimonio dell'ente locale è dunque l'insieme:

- ✓ dei beni (immobili, mobili, attrezzature, crediti, denaro) che vengono utilizzati, consumati e trasformati per l'erogazione dei servizi e per il soddisfacimento dei bisogni della collettività;
- ✓ degli impegni assunti verso terzi (debiti, mutui, prestiti obbligazionari) e che possono gravare sul patrimonio.



La gestione del Patrimonio dell'ente è evidenziata dal Conto Patrimoniale che, ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs 267/2000, riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio.

Lo stato patrimoniale rappresenta dunque i risultati della gestione patrimoniale ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (comma 1, art. 230 del tuel).

Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile (comma 3, art. 230 del tuel).

A livello centrale il Ministero del Tesoro, nell'ambito del progetto «Patrimonio della PA», ha avviato, dal 15 maggio al 31 luglio 2015, la rilevazione del patrimonio della Pa per il 2014. Le amministrazioni pubbliche dovranno inserire le informazioni su fabbricati e terreni detenuti nella banca dati "Immobili" del «Portale Tesoro» che costituisce da alcuni anni l'anagrafe unica degli *asset* pubblici. La comunicazione annuale e obbligatoria è stata avviata per individuare le componenti dell'attivo (immobili, società partecipate, concessioni) di tutte le amministrazioni pubbliche anche ai fini - prospettici - della redazione del rendiconto patrimoniale a valori di mercato. Si ritiene, infatti, che una gestione efficiente del patrimonio pubblico possa costituire il punto di partenza per il risanamento dei conti pubblici. Parlando di Pubbliche amministrazione è facile avere contezza della gestione delle passività mentre le informazioni reperibili circa le componenti attive sono ben poche. La rilevazione del patrimonio attraverso appositi inventari assume rilievo nella valutazione dei costi di gestione e dei redditi dei vari beni, allo scopo di influire sull'eventuale gestione e sul controllo della destinazione degli stessi alle finalità assegnate dalla legge dagli organi deliberativi ma anche per verificare la responsabilità dei pubblici operatori in ordine all'adempimento dei doveri connessi alla gestione patrimoniale.

Il Dipartimento del Tesoro per giungere ad una puntuale conoscenza del patrimonio pubblico ha scelto un approccio bottom-up con una rilevazione condotta presso ogni singola Amministrazione prendendo come unità di rilevazione il singolo bene e la singola quota di partecipazione detenuta in una società/ente.

L'Amministrazione dichiarante deve pertanto comunicare i beni immobili di cui è proprietaria



e, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, le partecipazioni detenute: in via diretta ed in via indiretta, tramite altra società o ente partecipati direttamente dall'Amministrazione stessa.

La ricognizione del patrimonio pubblico attivo è stata avviata con l'art. 2, comma 222 della **Legge 191 del 2009** che ha previsto, ai periodi undicesimo e dodicesimo, l'obbligo per le Amministrazioni di comunicare annualmente al Dipartimento del Tesoro i dati relativi ai beni immobili di proprietà pubblica al fine di consentire la redazione del Rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni Pubbliche a valori di mercato e, al periodo quattordicesimo, la possibilità di estendere, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (Mef), l'obbligo di comunicazione ad altre componenti dell'attivo. In attuazione di quanto previsto con Decreto il Mef ha esteso la rilevazione alle concessioni ed alle partecipazioni. Alla luce della citata normativa è stata avviata la rilevazione del Patrimonio detenuto dalle Amministrazioni Pubbliche. Sono tenute all'obbligo di comunicazione le Amministrazioni comprese nel cosiddetto Settore S13, elenco aggiornato dall'Istat per la redazione del conto economico consolidato, con l'esclusione degli Enti privati di gestione di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Sono tenute alla comunicazione anche le amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165.<sup>1</sup> La norma prevede la segnalazione alla Corte dei Conti delle Amministrazioni che non adempiano alla comunicazione dei dati.

Le amministrazioni incluse nell'ambito della rilevazione inviano, con cadenza annuale, i dati relativi alle componenti dell'attivo oggetto di rilevazione (beni immobili, concessioni, partecipazioni). Il **D.L. n. 98/20011** convertito con **L. 111/2011** ha previsto l'individuazione di un responsabile della comunicazione dei dati.

Il **D.L. n. 90/2014** convertito con **Legge 11 agosto 2014** ha previsto l'unificazione delle rilevazioni delle partecipazioni ed enti partecipati in un'unica banca dati (quella del dipartimento del tesoro). Le modalità attuative per acquisire tali informazioni sono contenute nel Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 57 del 10 marzo 2015.

---

<sup>1</sup> A titolo indicativo, include l'ACI (Automobile Club d'Italia), le ASP (Aziende di Servizi alla Persona, già IPAB - Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficenza), gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari anche trasformati in Ater, Aler, Acer o comunque denominati).



## 2. Gli inventari degli enti locali

Il complesso delle operazioni di ricerca, interpretazione, rilevazione, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi costituenti il patrimonio dell'ente avviene con l'inventariazione. La predisposizione degli inventari rappresenta la fase preliminare alla introduzione della contabilità economica negli enti locali.

Senza inventari aggiornati non è possibile determinare il valore degli ammortamenti e delle rimanenze. Ciascun valore incluso nel conto del patrimonio dovrà essere dimostrato ai fini informativi, di conciliazione e controllo da analitiche scritture descrittive ed estimative<sup>2</sup>.

L'inventario deve essere costantemente aggiornato e chiuso al termine dell'esercizio conciliando, per le immobilizzazioni materiali il dato fisico con quello contabile.

I crediti inesigibili e quelli di dubbia esigibilità, stralciati del conto del bilancio, devono essere elencati nell'inventario al valore originario.

Per il patrimonio finanziario (crediti, disponibilità liquide, debiti, opere da realizzare, costi esercizi futuri), il conto del bilancio e suoi allegati, costituiscono, di fatto, il relativo inventario. Per i beni mobili non inventariabili, (e quindi non capitalizzabili) come definiti dal regolamento di contabilità, l'ente deve porre in essere le rilevazioni disposte dal regolamento stesso.

L'inventariazione comprende diverse fasi così distinte:

1. Ricognizione o individuazione (*Identificazione dei beni di proprietà dell'ente e ricerca dei documenti* comprovanti la proprietà);
2. Classificazione (*classi* (es. edifici, automezzi), *categorie* (es. demanio necessario) e *sottocategorie* (es. ulteriore dettaglio informativo));
3. Descrizione (dati identificativi la quantità, la qualità e la qualifica degli elementi patrimoniali);

---

<sup>2</sup> Principio contabile n. 3 dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali.



4. Valutazione (valorizzazione del bene tenendo conto della normativa di riferimento. La corretta attribuzione del valore inventariale del bene garantisce la significatività del conto del patrimonio).

L'aggiornamento degli inventari, secondo il dettato normativo (comma 7, art. 230 del tuel) deve avvenire obbligatoriamente annualmente.

Le tipologie di inventari:

- ✓ Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura;
- ✓ Inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione;
- ✓ Inventario dei beni immobili patrimoniali disponibili;
- ✓ Inventario dei beni mobili di uso pubblico;
- ✓ Inventario dei beni mobili patrimoniali;
- ✓ Inventario dei Crediti;
- ✓ Inventario dei debiti e di altre passività;
- ✓ Inventario di tutti i titoli e atti che si riferiscono al patrimonio e alla sua amministrazione;
- ✓ Riepilogo generale degli interventi.

La scheda degli inventari dei beni mobili deve contenere:

- ✓ codice d'inventario;
- ✓ classe/categoria/sottocategoria;
- ✓ descrizione del bene;
- ✓ caratteristiche tecniche e dimensionali;
- ✓ collocazione;
- ✓ consegnatario;
- ✓ valutazione inventariale;
- ✓ stato di conservazione;
- ✓ titolo di acquisizione;
- ✓ matricola.



In ogni ente pubblico centrale o periferico vengono individuati gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato (denominati consegnatari) i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia. Il consegnatario può inoltre affidare i beni (o una parte di essi) a sub consegnatari. I beni mobili in ambienti comuni sono affidati all'economista, al provveditore o ad altro agente.

L'attività del consegnatario viene rappresentata nel conto giudiziale accompagnato dai seguenti documenti:

- ✓ provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- ✓ lista per tipologie di beni;
- ✓ copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- ✓ documentazione giustificativa della gestione;
- ✓ verbali di passaggio di gestione;
- ✓ verifiche e scarichi amministrativi;
- ✓ eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

La ricognizione degli immobili, cioè la loro primaria identificazione ed elencazione, anche di larga massima, va verificarsi gradualmente e va giustificata, fin dove sarà possibile, con i relativi atti notarili. Possiamo distinguere:

- A – Scheda Fabbricati,
- B – Scheda Terreni Agricoli e strade comunali;
- C – Scheda Aree Edificabili;
- D – Sezione Giuridica (uguale per tutte le schede).

A – Scheda Fabbricati

Indicazione del Comune, del numero di scheda e di inventario.

- ✓ Foto dell'immobile;
- ✓ Dati generali: ubicazione, tipologia (edilizia residenziale, terziaria, ecc.), posizione (centrale, semicentrale ecc.), uso attuale (uffici, scuole, abitazioni);



- ✓ Dati catastali: foglio, particella, subalterno, categoria e classe, consistenza, rendita catastale;
- ✓ Dati descrittivi dell'immobile: se trattasi di edificio intero riportare il numero dei piani fuori terra ed entro terra; la superficie coperta e scoperta dell'immobile; la superficie coperta (commerciale) dei singoli piani e quella complessiva; lo stato conservativo dell'immobile (ottimo, buono, normale, cattivo, pessimo). Se trattasi di porzione di edificio, riportare il piano, le superfici di aree ad uso esclusivo, lo stato conservativo;
- ✓ Dati economici: superficie commerciale, valore unitario a mq, valore canone di affitto se il bene è sotto locazione attiva o passiva).

#### B – Scheda Terreni Agricoli e strade comunali

- ✓ Indicazione del Comune, del numero di scheda e di inventario;
- ✓ Foto dell'immobile: estratto di mappa del catasto terreni o aerofotogrammetria;
- ✓ Dati generali: ubicazione, tipologia (terreno agricolo, strada asfaltata o a fondo naturale, ecc.);
- ✓ Dati catastali: foglio, particella, categoria e classe, consistenza, reddito dominicale e agrario;
- ✓ Dati descrittivi dell'immobile: breve descrizione del terreno e della sua natura e delle colture in atto; presenza di fabbricati rurali e il loro stato conservativo;
- ✓ Dati economici: superficie, valore unitario, valore complessivo, valore locativo annuo (valore del canone di affitto se il bene è sotto locazione attiva o passiva).

#### C – Scheda Aree Edificabili

- ✓ Indicazione del Comune, del numero di scheda e di inventario;
- ✓ Foto dell'immobile: aerofotogrammetria;
- ✓ Dati generali: ubicazione (via o contrada), tipologia (terreno roccioso, acquitrinoso ecc.);
- ✓ Dati descrittivi dell'immobile: breve descrizione del terreno, della sua natura e delle colture in atto; presenza di fabbricati rurali e loro stato conservativo;
- ✓ Dati catastali: foglio, particella, categoria e classe, consistenza, reddito dominicale e agrario;



- ✓ Dati cartografici: estratto di mappa del catasto terreni, estratto di PRG o di altro strumento urbanistico;
- ✓ Dati di PRG: zona, sottozona, piano convenzionato, descrizione, parametri d'intervento, altro;
- ✓ Dati economici: superficie, valore unitario, valore complessivo;

#### D – Sezione Giuridica (uguale per tutte le schede)

- ✓ Estremi dell'atto di provenienza del bene o titolo del possesso (se il bene è tenuto in affitto o in altra forma di godimento gratuito o oneroso);
- ✓ Dati di iscrizione nel registro patrimoniale<sup>3</sup>;
- ✓ Canoni percepiti o pagati a terzi.

Ante D.lgs. n.77/95 la norma richiedeva la valutazione solamente dei beni patrimoniali senza peraltro stabilire previsti criteri di valutazione, mentre per i beni demaniali la relativa natura di res-extra-commercium imponeva la sola descrizione degli stessi.

Con l'art. 230 (ex-art. 72 D.lgs. n. 77/1995), comma 4, il legislatore ha fissato i criteri di valutazione dei beni del demanio e del patrimonio. In particolare *“gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

È importante parlare della valorizzazione degli immobili in quanto l'ente si trova in una situazione di difficoltà ad avere contezza e conoscenza dettagliata delle singole componenti che costituiscono il patrimonio e quindi difficoltà a mapparne lo status complessivo. Da ciò ne deriva una impossibilità oggettiva di attuare una gestione economicamente efficiente.

Il Piano di valorizzazione immobiliare è il risultato di un articolato processo di definizione di obiettivi ed azioni in grado di contemperare aspetti ed esigenze di natura economica, gestionale e di interesse pubblico. Con l'aiuto delle apposite schede tecniche si può definire il portafoglio di immobili distinguibile in sottoinsiemi:

---

<sup>3</sup> I registri patrimoniali vanno redatti in modo sintetico e devono contenere i dati tecnico-contabili del bene. Dovranno essere vidimati dal sindaco ogni anno e, in ogni caso, seguono le norme della contabilità generale degli Enti Locali.



- ✓ Immobili immediatamente dismissibili con vendita diretta;
- ✓ Aree libere;
- ✓ Immobili ad uso abitativo di proprietà dell'ente;
- ✓ Immobili ad uso diverso dall'abitativo siti fuori dai confini dell'ente la cui proprietà non è riconducibile all'ente;
- ✓ Immobili residenziali occupati.

Con il processo di ricognizione e *due diligence* interna occorre valutare quali sono le possibili alternative strategiche di valorizzazione del portafoglio immobiliare (cessione diretta, Joint venture immobiliare, fondo immobiliare, società di investimento immobiliare quotata).

L'alternativa strategicamente più idonea dipenderà dalle specifiche caratteristiche del portafoglio individuato e dalle esigenze dell'ente.

### **3. Patrimonio immobiliare e partecipazioni detenuti dalle Amministrazioni Pubbliche**

La gestione efficiente del patrimonio pubblico, da realizzarsi con la collaborazione e la condivisione di obiettivi e principi tra tutte le Amministrazioni, può svolgere un ruolo importante per il contenimento del deficit e la riduzione del debito pubblico, contribuendo, in definitiva, alla crescita economica del Paese. Nell'ambito del progetto "Patrimonio della PA" il Dipartimento del Tesoro ha redatto un'analisi sui dati dei beni immobili dichiarati e le partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche nel 2012.

Dal censimento del Mef risultano oltre 1.433.000 beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, di cui 53.500 comunicati dall'Agenzia del Demanio tra quelli gestiti per conto dello Stato, tuttavia tale informazione non può considerarsi esaustiva in quanto molte amministrazioni non hanno provveduto a comunicare i propri dati.



### Beni immobili dichiarati nel Portale del Dipartimento del Tesoro.

MACRO-CATEGORIA	AMMINISTRAZIONI		<u>Dati comunicati</u>		
	Nel perimetro	Adempimenti	Unità immobiliari	Terreni	Totale
<b>Totale Amministrazioni pubbliche</b>	<b>10.740</b>	<b>4.879</b>	<b>736.485</b>	<b>696.641</b>	<b>1.433.126</b>
Beni in gestione per conto dello Stato	-	-	47.341	6.209	53.550
<u>Dati analizzati</u>					
<b>Totale Amministrazioni pubbliche</b>	<b>10.740</b>	<b>4.879</b>	<b>689.144</b>	<b>690.432</b>	<b>1.379.576</b>
di cui:					
Amm.ni centrali	130	36	26.031	12.625	38.656
Amm.ni Locali	10.154	4.562	523.810	671.299	1.195.109
Enti nazionali pubblici di previdenza e assistenza	2	2	35.799	2.584	38.383
Amm.ni NON S13	454	229	103.504	3.924	107.428

Gli enti locali risultano essere le amministrazioni con il maggior numero di unità immobiliari, in particolare i comuni i cui beni contano il 69% del totale comunicato.



### Unità Immobiliari dichiarate nel Portale del Dipartimento del Tesoro per tipologia di amministrazione

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE	Unità Immobiliare	
	<b>Amministrazioni centrali</b>	<b>26.031</b>
Presidenza Consiglio dei Ministri e Ministeri	16.576	2.4%
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale	129	0.0%
Agenzie Fiscali	488	0.1%
Altre Amministrazioni centrali	8.847	1.3%
<b>Amministrazioni Locali</b>		
<b>Amministrazioni Locali</b>	<b>523.810</b>	<b>76%</b>
Regioni	10.539	1.5%
Province	10.850	1.6%
Comuni	475.272	69%
Unioni di Comuni	992	0.1%
Consorzi	837	0.1%
Enti servizio sanitario	16.243	2.4%
Università	5.145	0.7%
Altre	3.932	0.6%
<b>Enti nazionali assistenza e previdenza</b>		
<b>Enti nazionali assistenza e previdenza</b>	<b>35.799</b>	<b>5.2%</b>
<b>Amministrazioni Non S13</b>		
<b>Amministrazioni Non S13</b>	<b>103.504</b>	<b>15%</b>

Per quanto riguarda le società sono 8.146 quelle censite mentre le partecipazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni individuate risultano 36.125.



***Partecipazioni e società partecipate per tipologia di Amministrazione***

<b>TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE</b>	<b><u>Società partecipate (1)</u></b>	<b><u>Partecipazioni</u></b>		
		<b>Dirette</b>	<b>Indirette</b>	<b>Totale (2)</b>
<b><i>Amministrazioni centrali</i></b>	<b>423</b>	<b>288</b>	<b>213</b>	<b>490</b>
<i>Presidenza Consiglio dei Ministri e Ministeri</i>	199	37	164	199
<i>Agenzie Fiscali</i>	10	3	7	10
<i>Altre Amministrazioni centrali</i>	237	248	42	281
<b><i>Amministrazioni Locali</i></b>	<b>7.726</b>	<b>28.528</b>	<b>8.557</b>	<b>35.311</b>
<i>Regioni</i>	607	344	300	629
<i>Province</i>	2.003	1.772	1.156	2.753
<i>Comuni</i>	5.459	21.643	5.984	26.373
<i>Unioni di Comuni</i>	358	491	36	514
<i>Consorzi</i>	93	97	17	113
<i>Enti servizio sanitario</i>	136	285	7	291
<i>Università</i>	860	1.580	120	1.669
<i>Altre</i>	1.248	2.316	937	2.969
<b><i>Enti nazionali assistenza e previdenza</i></b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
<b><i>Amministrazioni Non S13</i></b>	<b>201</b>	<b>268</b>	<b>51</b>	<b>307</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.146</b>	<b>29.094</b>	<b>8.828</b>	<b>36.125</b>

(1) La somma del numero di società partecipate dalle diverse tipologie di Amministrazioni può non coincidere con il numero delle società partecipate dai rispettivi aggregati e, a sua volta, la somma delle società partecipate dagli aggregati può non coincidere con il numero complessivo di società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche. Se una stessa società è partecipata da due Amministrazioni appartenenti a tipologie differenti viene contata tra le partecipate di ciascuna di essi ma entra una sola volta nel calcolo delle partecipate del relativo aggregato. (2) Le partecipazioni totali non corrispondono alla somma tra partecipazioni dirette ed indirette in quanto i casi in cui l'Amministrazione partecipa ad una società sia in via diretta che in via indiretta sono inclusi una sola volta nel calcolo delle partecipazioni totali.



*Le Amministrazioni Locali detengono complessivamente 35.311 partecipazioni su 7.726 società di cui 28.528 dirette.*

In base a quanto dichiarato dalle amministrazioni pubbliche risulta che, in riferimento alla natura giuridica, le unità immobiliari detenute dalle amministrazioni centrali sono per il 55% circa demaniale, per il 35 % appartengono al patrimonio indisponibile e per il 10% al patrimonio disponibile. Per le Amministrazioni Locali, sulle 518.167 unità immobiliari dichiarate, il 5% circa appartiene al demanio, il 58% al patrimonio indisponibile e il 37% al patrimonio disponibile.

### *Unità immobiliari distinte per natura giuridica*

	Amm. centrali	%	Amm.ni Locali	%	Enti nazionali di previdenza ed assistenza	%	Altre	%
<b>Demanio</b>	12.601	55.5%	24.680	4.8%	-	-	437	0.5%
<b>Patrimonio indisponibile</b>	7.890	34.8%	300.086	57.9%	2.912	8.1%	38.626	41.6%
<b>Patrimonio disponibile</b>	2.211	9.7%	193.401	37.3%	32.887	91.9%	53.836	58%

